

Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti di Area Vasta

Settore Attrezzature sanitarie

l		
l		
l		
l		
l		
l		
l		
l		
l		

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON CARATTERE D'URGENZA PER LA FORNITURA DI N. 7 AMBULANZE PER LE ESIGENZE DELLA U.A. CENTRALE OPERATIVA 118 AREA OMOGENEA EMILIA EST DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA

IMPORTO MASSIMO € 735.000,00 Iva esclusa

CIG 9965323CAE CUI F02406911202202300048



INDICE

Art.1) Oggetto della Gara	3
Art.2) Durata della fornitura	3
Art.3) Importo della fornitura	4
Art.4) Obiettivi della fornitura	4
Art.5) Conformità a disposizione e norme	4
Art.6) Azioni correlate alla consegna	5
Art.7) Consegna ed accettazione	5
Art.8) Garanzia e assistenza tecnica	5
Art.9) Penali	6
Art.10) Formazione	7
Art.11) Notifica di rischi o richiami	7
Art.12) Obbligo di Riservatezza dei dati	7
Art.13) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	8
Art.14) Risoluzione del contratto	8
Art.15) Responsabilità	9
Art.16) Segnalazione all'Ente Certificatore	
Art.17) Segnalazione sui certificati di buona esecuzione	9
Art.18) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto	
Art.19) Modifiche del contratto e subappalto	12
Art.20) Recesso dal contratto	13
Art.21) Clausola di revisione prezzi	13
Art. 22) Clausola Whistleblowing	13
Art. 23) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di	
Bologna	13
Art.24) Controversie e Foro competente	15



Sezione I – Parte normativa

Art.1) Oggetto della Gara

L'affidamento della fornitura lotti ha per oggetto l'acquisto di n.7 ambulanze di soccorso per le esigenze della U.A.Centrale Operativa 118 Area Omogenea Emilia Est dell'Azienda Usl di Bologna e sarà regolato dalle norme del presente capitolato speciale.

I mezzi dovranno essere consegnati "chiavi in mano", dotati di tutti gli accessori e dispositivi necessari, nelle configurazioni richieste in **Allegato A Capitolato Prestazionale**, nel rispetto delle norme vigenti e senza nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta.

Le caratteristiche indicate nell'Allegato A Capitolato Prestazionale sono da considerarsi di minima, ad eccezione delle specifiche precedute o seguite dal termine "preferibilmente". Pertanto, saranno escluse dalla procedura d'acquisto le proposte la cui configurazione non corrisponde alle caratteristiche minime indicate.

La fornitura s'intende costituita da mezzi di ultima generazione e nuovi di fabbrica e dagli accessori necessari per il corretto funzionamento dei mezzi offerti.

Le descrizioni tecniche sono basate esclusivamente sulle esigenze ed esperienze del Servizio di Emergenza Territoriale, nonché sulla compatibilità e conformità alle normative in materia.

Le descrizioni tecnico funzionali degli allestimenti e i dettagli che riguardano le varie installazioni e posizionamenti dovranno essere rispettate dalla ditta fornitrice in quanto necessarie a garantire la massima compatibilità ed interscambiabilità dei mezzi in acquisto con quelli in dotazione presso la Centrale Operativa 118.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

La presente procedura riveste carattere di urgenza ai sensi dell'articolo 71 comma 3 del D.Lgs 36/2023 (di seguito Codice degli Appalti). Le motivazioni alla base dell'urgenza derivano dai seguenti aspetti:

- urgenza di dotare la Centrale Operativa Area Omogenea EST dei mezzi di soccorso necessari;
- precedente procedura di gara deserta;
- tempi di allestimento dei mezzi di soccorso lunghi a causa del reperimento dei componenti e accessori necessari.

Per le medesime ragioni alla base dell'urgenza, la Stazione procederà all'esecuzione d'urgenza del contratto, ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del Codice deli Appalti

Art.2) Durata della fornitura

La fornitura in oggetto è da considerarsi una tantum.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett.a) del Codice, nel triennio successivo all'aggiudicazione, il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, per l'acquisto di eventuali ulteriori n. 6 ambulanze di soccorso come meglio dettagliato al successivo art. 19 Modifiche del contratto e subappalto.



Art.3) Importo della fornitura

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattasi di unicità di prodotti.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Fornitura n.7 ambulanze di soccorso come 1 da configurazione richiesta in Allegato A Capitolato prestazionale		Р	€ 735.000,00
	€ 735.000,00			
	€ 0,00			
A) + B) Importo complessivo				735.000,00 €

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 lva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi aziendali dell'Azienda sanitaria committente.

Art.4) Obiettivi della fornitura

L'Azienda USL di Bologna intende dotarsi di nuove ambulanze in sostituzione di automezzi di soccorso ormai obsoleti per l'alto numero di kilometraggio svolto e come ampliamento del proprio parco macchine relativo ai servizi di emergenza territoriale.

Gli obiettivi che l'Azienda USL intende perseguire con la presente acquisizione sono i seguenti:

- mantenere il livello di efficienza del Servizio di emergenza territoriale;
- assicurare una gestione appropriata, efficace, efficiente, sicura ed economica del servizio di cui trattasi;
- assicurare le migliori condizioni di lavoro al personale, medici, infermieri ed autisti delle Centrali Operative 118 impegnati ogni giorno nell'erogare prestazioni di pronto soccorso nelle più svariate condizioni ambientali;

Pertanto, con il presente appalto viene ricercata la migliore dotazione esistente oggi sul mercato per i mezzi di soccorso che la stazione appaltante intende acquisire attraverso questo appalto;

Art.5) Conformità a disposizione e norme

Gli automezzi di soccorso devono essere conformi alla legislazione vigente e in particolare, alle seguenti normative:

- ALLEGATO XI della Direttiva 2001/116/CE
- PrRN 1789/2006 Normativa sui veicoli medicali e loro equipaggiamenti Autoambulanze
- D.M. 17.12.1987 N.553 (G.U. N.13 del 18.01.1988) Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze
- D.M. 20.11.1997 N.487 (G.U. N.14 del 19.01.1998) Regolamento recante la normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali



- Norma Europea EN 1789:2014 per allestimento in ambulanza
- Norma Europea EN 1865/2001 EN 1789/2010 per progettazione e le prestazioni delle barelle ed altre attrezzature di trasporto dei pazienti nelle ambulanze
- Norme CEI ed alla Direttiva 93/42 DISPOSITIVI MEDICI per conformità delle attrezzature elettromedicali

Art.6) Azioni correlate alla consegna

La ditta assegnataria <u>dovrà impegnarsi alla consegna dei mezzi, perfettamente identici a quelli prescelti</u> in sede di aggiudicazione, a proprie cura e spese (trasporto e facchinaggio, imballo, spese doganali, installazione/montaggio, istruzione ecc..) <u>nei tempi dichiarati nell'offerta tecnica</u> presso la sede indicata nell'ordine informatizzato a cui farà seguito collaudo a cura della U.O. interessata.

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare, al momento della fornitura del bene, copia del manuale d'uso in lingua italiana ed eventuale copia del manuale tecnico.

Art.7) Consegna ed accettazione

I veicoli non passano di proprietà dell'Amministrazione e l'aggiudicatario non acquista diritto al pagamento del relativo importo se prima non è stato verificato ed accettato.

I mezzi dovranno essere consegnati "chiavi in mano", dotati di tutti gli accessori e dispositivi necessari, come da **Allegato A Capitolato Prestazionale,** senza nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta.

La consegna dovrà avvenire entro la tempistica dichiarata dalla ditta aggiudicataria in sede di gara e comunque non oltre 120 giorni dalla data dell'ordine.

La ditta aggiudicataria dovrà attestare la piena funzionalità degli automezzi e dei relativi allestimenti effettuando tutte le prove funzionali necessarie e rilasciandone apposito attestato. Le prove di accettazione dei mezzi saranno eseguite entro 30gg. dalla data di consegna, (in ogni caso i 30gg. per le prove di accettazione decorrono da quando i veicoli risultano funzionanti e completi di ogni accessorio e documento richiesto in Capitolato, quindi pronte per l'uso).

Art.8) Garanzia e assistenza tecnica

I beni in oggetto sono coperti da garanzia per il periodo **non inferiore a 24 mesi** a partire dalla data di collaudo di accettazione positivo dell'Azienda Sanitaria. La garanzia dovrà riguardare sia i veicoli che gli impianti installati e le apparecchiature e/o attrezzature sanitarie fornite. Nel periodo di garanzia, la Ditta dovrà garantire una manutenzione di tipo <u>"full-risk"</u> provvedendo gratuitamente con proprio personale ai lavori che si rendessero necessari, sia presso l'Ente sia presso la Ditta stessa, per ripristinare la funzionalità degli automezzi, sostituendo i pezzi che si fossero deteriorati o guastati (anche a seguito del normale utilizzo); in ogni caso resta convenuto che l'Ente rimborserà i pezzi sostituiti solo se sarà comprovato (a carico della Ditta) che i guasti o le rotture sono derivati da un utilizzo doloso del dipendente dell'Azienda USL.



Art.9) Penali

Qualora si riscontrassero delle carenze di qualsiasi natura, l'Azienda USL si impegna a comunicarle per iscritto alla Ditta fornitrice, la quale dovrà provvedere, entro 10 gg. solari dalla trasmissione della richiesta, a completare quanto richiesto.

Qualora la Ditta non ottemperasse entro il termine sopra indicato, se la carenza viene ritenuta non grave, l'Azienda USL si riserva la facoltà di applicare alla Ditta fornitrice una penale nella misura pari allo 0,01% per ogni giorno lavorativo di ritardo, computato sull'importo complessivo del bene fino ad un massimo di 30 giorni, dopo i quali il collaudo di accettazione sarà ritenuto negativo e si procederà alle indicazioni riportate nel successivo art. 14.

Se la carenza sarà ritenuta grave, cioè tale da pregiudicare il non utilizzo dei mezzi, l'Azienda USL si riserva la facoltà di applicare alla Ditta fornitrice una penale nella misura pari allo 0,02% per ogni giorno lavorativo di ritardo, computato sull'importo complessivo dei beni fino ad un massimo di 30 giorni, dopo i quali il collaudo di accettazione sarà ritenuto negativo e si procederà alle indicazioni riportate nell'art.14.

In caso di ritiro dei beni per manutenzione in garanzia, la ditta dovrà specificare il tempo entro cui si impegna alla restituzione dei beni, riparati a regola d'arte.

In caso di ritardo dell'intervento o della riconsegna dei mezzi, si procede come previsto nei ritardi di consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei beni in genere ai requisiti richiesti o dichiarati od in caso di difetti, la Ditta fornitrice dovrà sostituire gratuitamente quanto necessario a rendere il tutto perfettamente efficiente e rispondente. Tale sostituzione dovrà comunque essere effettuata anche dopo la prova di accettazione od a garanzia scaduta, qualora il difetto non si dimostri dovuto a cattivo utilizzo o ad usura naturale. L'onere della prova di ciò, è a carico della Ditta fornitrice.

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la consegna dei mezzi, l'Azienda USL, dandone comunicazione, si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 300,00 per ogni giorno solare di ritardo.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione, da parte dell'ufficio amministrativo competente dell'Azienda USL, di una nota d'addebito, ai sensi dell'art.15, comma 1, D.P.R. 633/72.

In tutti gli altri casi di **disservizi** documentati, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00;

L' Azienda Sanitaria provvederà altresì a **segnalare le penali applicate e le non conformità riscontrate** a carico della Ditta Aggiudicataria **nell'Albo Fornitori** (<u>www.albofornitori.it</u>).

Ogni segnalazione relativa al presente contratto a carico della ditta sarà riportata sul certificato di buona esecuzione.



L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Alla presente fornitura si applica il disposto di cui di cu all'articolo 126 comma 1 del Codice degli Appalti in tema limite massimo del 10 per cento delle penali.

Art.10) Formazione

In fase di primo utilizzo, la Ditta fornitrice dovrà provvedere all'istruzione gratuita del personale dipendente dell'Azienda USL, mediante la diretta assistenza, per quanto concerne l'utilizzo dei mezzi (le modalità d'uso), le avvertenze all'uso e la manutenzione ordinaria.

Art.11) Notifica di rischi o richiami

La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare, a mezzo fax, all'Azienda Sanitaria ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente inclusi nella fornitura, entro 5 giorni solari dal primo annuncio in qualsiasi Nazione.

In caso di inadempimento a tale prescrizione, la Ditta Aggiudicataria incorrerà nelle penalità dell'art.9.

Art.12) Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o



perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Art.13) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

Al fine di mitigare gli eventuali rischi interferenziali, L'AUSL di Bologna, come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL al link:

https://ww2.ausl.bologna.it/operatori-economici/informazioni-op-

<u>economici/FASCICOLO%20INFORMATIVO%20RISCHI%20SPECIFICI%20AUSL%20BO%2012%202015</u> .1.d..pdf

Per ogni necessità fare riferimento al DEC soprattutto per concordare il giorno, l'orario e il percorso per la consegna dei mezzi.

Nel caso si ravvisi la necessità di ricevere formazione per l'uso dei nuovi mezzi, questa può essere fatta in aule dell'azienda appaltatrice o in aule delle aziende sanitarie o negli spazi del 118.

Non ravvisando la necessità di redigere un DUVRI non verranno riconosciuti all'appaltatore dei costi per la sicurezza.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Art.14) Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.122 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda Sanitaria;
- d) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.122 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.



Art.15) Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Art.16) Segnalazione all'Ente Certificatore

All'accertamento delle seguenti inadempienze contrattuali, l'Azienda USL provvederà a segnalare la non conformità e il comportamento dell'impresa aggiudicataria all'Ente che ha rilasciato la certificazione qualità dell'impresa:

- ✓ Non conformità, dai quali sia derivata l'applicazione di una penale;
- ✓ **Risoluzione del contratto**, così come stabilito dal presente Capitolato Speciale;

La segnalazione sarà, contestualmente e per conoscenza, inviata anche alla stessa impresa.

Art.17) Segnalazione sui certificati di buona esecuzione

Tutte le inadempienze contrattuali dai quali deriva l'applicazione di una penale, saranno riportate nella posizione dell'impresa sull'Anagrafe Fornitori Aziendale.

Tutte le segnalazioni riportate sull'Anagrafe Fornitori Aziendale, saranno successivamente riportate nei certificati rilasciati dall'Azienda USL, su richiesta dell'impresa.

Art.18) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA



Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente <u>"Scissione dei pagamenti – art.17</u> TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di



trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);

- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/ previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<codice tipo=""></codice>	'DMX, con X=[1 2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto		
	dell'operazione. Quindi:		
	1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro"		
	2 per "Sistema o kit Assemblato"		
	O nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio		
<codice valore=""></codice>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.		



Art.19) Modifiche del contratto e subappalto

La presente procedura prevede le seguenti modifiche in fase di esecuzione.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della fornitura fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: nel caso di necessità di acquisizione di ulteriori ambulanze o nel caso che tale necessità venga manifestata da un Azienda Sanitaria dell'Area Vasta Emilia Centrale. Tale opzioni può esercitarsi nell'arco di 36 mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione della fornitura.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 1.512.000, al netto di IVA, così distinto:

Tabella 1

Importo complessivo (A+B)	€ 735.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in	€ 147.000,00
aumento	
Opzioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice	€ 630.000,00
Valore globale stimato	€ 1.512.000,00

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. L'affidatario deve eseguire direttamente tutte le prestazioni previste. Possono essere oggetto di subappalto eventuali prestazioni accessorie e secondarie.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

Art.20) Recesso dal contratto

La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del Codice Appalti.

La Stazione appaltante può inoltre avvalersi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 del Codice civile.

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare la garanzia, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

Art.21) Clausola di revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice e, nello specifico quello relativo ai prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi

Art. 22) Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare ai propri lavoratori e collaboratori, che operano nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderli edotti dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb

Art. 23) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta



iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 119, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8



La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p".

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Art.24) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Per accettazione (firma digitale del Legale Rappresentante)